



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 21/02/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2008, n. 151

Legge n. 431/98 - art. 11 - Anno 2006 - Riparto fondi premialità.

L' Assessore all'Assetto del Territorio - Settore Edilizia Residenziale Pubblica, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

I fondi a disposizione della Regione Puglia per le finalità di detta legge per l'anno 2006 ammontavano a euro 39.768.709,10, rivenienti per euro 24.768.709,10 dalla assegnazione del Ministero delle Infrastrutture e per euro 15 milioni dal cofinanziamento della Regione.

Con deliberazione n. 1158 dell' 11/7/2007 la Giunta Regionale ha ripartito tra i Comuni la somma di euro 32.168.709,00 ed ha accantonato la somma di euro 7.600.000,10 per premialità nei confronti dei Comuni che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. del 7/6/99, hanno concorso con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite, stabilendo di ripartire detta somma in due parti, la prima di importo pari a euro 4.000.000,00 e la seconda pari a euro 3.600.000,10.

Per la prima quota, la premialità va quantificata calcolando l'incidenza dell'importo messo a disposizione da ciascun Comune sul totale delle somme comunali messe a disposizione e applicando la stessa incidenza all'importo di euro 4.000.000,00 accantonato. La somma da concedere non deve essere comunque superiore al 20% del fabbisogno rappresentato dal Comune per l'anno 2005 e deve essere contenuta nel 25% dell'importo di euro 4.000.000,00.

La seconda quota di euro 3.600.000,10 va ripartita moltiplicando per 2 l'importo che il Comune ha messo a disposizione. Qualora tale seconda premialità da attribuire ai Comuni superi l'importo di euro 3.600, il fattore di moltiplicazione deve essere ridotto in misura uguale per ciascun Comune. In ogni caso, il contributo attribuito a ciascun Comune (assegnazione effettuata con delibera G.R. n. 1158/2007 e premialità) non può superare il fabbisogno comunale.

Con la medesima deliberazione n. 1158/2007 la Giunta Regionale ha stabilito di ridurre del 30% il contributo assegnato, compresa la quota aggiuntiva per premialità, per i Comuni che hanno fatto pervenire la documentazione richiesta oltre il termine di scadenza del 30/11/2007.

Sono pervenute richieste per accedere alle risorse aggiuntive di premialità da parte di n. 94 Comuni, che

hanno incrementato le risorse loro attribuite con fondi a carico del proprio bilancio, n. 12 Comuni hanno fatto pervenire la documentazione fuori termine.

In ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione di G.R. n. 1158/2007, occorre ora ripartire tra i Comuni che ne hanno fatto richiesta le risorse accantonate per la premialità, pari a euro 7.600.000,10.

All'uopo è stata predisposta apposita tabella, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante, che riporta, Comune per Comune, l'importo messo a disposizione dal Comune, la percentuale di incidenza dello stesso sul totale degli importi messi a disposizione, il fabbisogno rappresentato da ciascun Comune per l'anno 2005, la quota max di contributo spettante pari al 20% del fabbisogno e contenuta nel 25% di euro 4.000.000, l'importo da concedere come prima quota di premialità, l'importo da concedere come seconda quota di premialità, pari al doppio dell'importo messo a disposizione dal Comune, la somma della prima e della seconda quota di premialità.

Per i Comuni che hanno fatto pervenire la documentazione fuori termine, considerato il loro numero esiguo e la probabile ragione del ritardo dovuta allo sciopero degli autotrasportatori in corso proprio nel periodo di scadenza del termine, non volendo penalizzare i cittadini, si ritiene di non applicare la riduzione sia del contributo sia della premialità.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa riveniente dal presente provvedimento rientra nella somma complessiva di euro 39.768.709,10 a disposizione della Regione per le finalità di cui all'art. 11 - L. n. 431/98 - anno 2006 - e trova copertura finanziaria così come dettagliatamente riepilogato con deliberazione di G.R. n. 1158/2007.

Detti fondi saranno impegnati con successivi provvedimenti del Dirigente del Settore E.R.P.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a)

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di individuare i Comuni beneficiari delle somme relative alla premialità, nei modi illustrati in narrativa, secondo il seguente prospetto che riporta, a fianco di ciascun Comune, l'importo assegnato.
- Il Settore E.R.P. provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni interessati. I

Comuni, in dipendenza di tale nuova assegnazione fondi, dovranno rimodulare gli importi attribuiti ai richiedenti e assegnare ai medesimi gli importi derivanti dalla originaria assegnazione regionale, aumentati dei fondi comunali e degli ulteriori fondi regionali relativi alla premialità, tenendo però sempre conto che il contributo massimo concedibile deve essere contenuto nei limiti di cui all'art. 2 - commi 3 e 4 - del D.M. del 7/6/99.

I Comuni dovranno pertanto a consuntivo ritrasmettere le graduatorie all'Assessorato.

- Il Dirigente del Settore provvederà come previsto alle erogazioni.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

Atti di organi monocratici regionali
